

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE: STRUTTURALE L'ULTERIORE DETRAZIONE DELL'IMPOSTA LORDA PER I TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI SUPERIORE A 28.000 E FINO A 40.000 EURO

La legge (di Bilancio 2021) 30/12/20, n. 178 e il d.l. 31/12/2020, n. 182, vigenti dall'1 gennaio scorso, hanno **reso strutturale l'«ulteriore detrazione fiscale»^(*) spettante ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati superiore a 28.000 e fino a 40.000 euro**, introdotta, inizialmente per il solo secondo semestre dell'anno 2020, dall'art. 2 del d.l. 05/02/20, n. 3, convertito dalla legge 02/04/20, n. 21^(**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4, 33, 37 e 52 del 2020).

La misura del beneficio fruibile dagli interessati su base mensile, decrescente con l'aumentare del reddito, non è stata oggetto di modifica rispetto a quella prevista da luglio a dicembre 2020.

^(*) L'altra è prevista dal d.l. 05/02/20, n. 3 (convertito dalla legge 02/04/20, n. 21) - finalizzata alla riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche, ossia il "trattamento integrativo del reddito" - consiste in una somma fissa pari a 100 euro mensili, destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati fino a 28.000 euro.

^(**) **Art. 2 del d.l. n. 3/2020**

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2020	Testo vigente dall'1 gennaio 2021
<p>1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:</p> <p>a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;</p> <p>b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.</p> <p>2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.</p>	<p>1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:</p> <p>a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;</p> <p>b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.</p> <p>2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:</p> <p>a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;</p> <p>b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a</p>

<p>3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.</p>	<p>35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.</p> <p>3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.</p>
---	--